



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 130 del 8/11/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

2) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.C.C.P. 1987, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.29 C5 DEL 25/09/2024

(Gara: C.C.C.P. 1987 – SPORTINGCLUB SANTOS MMXIX del 21/09/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024

Con rituale reclamo, la società C.C.C.P. 1987 ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Simone Salvati, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti del secondo arbitro ma solo di aver calciato una recinzione mobile dopo l'espulsione. Con memoria integrativa, la reclamante ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, veniva espulso per atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del secondo arbitro e nell'uscire, portato via dai compagni, colpiva con un violento calcio la recinzione del terreno di gioco. Visti i fatti come descritti, l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere lievemente ridotta tenuto conto della unitarietà della condotta gravemente irrispettosa tenuta dal calciatore Salvati che non si è sostanziata in ingiurie apprezzabili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Salvati Simone a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VJS VELLETRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COSTANZO LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 LND DEL 8/10/2024

(Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – VJS VELLETRI del 6/10/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 25/10/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vjs Velletri;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 31 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIACINTO VALERIO FINO AL 15/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024
(Gara: TOR LUPARA – ASTREA del 5/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

La società Tor Lupara, ha proposto reclamo avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, con il quale chiede nelle conclusioni la riduzione dell'importo dell'ammenda comminatagli e la riduzione della squalifica inflitta fino al 15/11/2024 al calciatore Di Giacinto Valerio.

In merito a quanto sopra la reclamante preliminarmente sostiene che non può dimostrare il contrario di quanto riferisce l'arbitro in ordine alle offese rivoltegli dai propri sostenitori.

Non è d'accordo, invece, su quanto scrive l'arbitro, che 15/20 sostenitori, a fine gara, entravano nel recinto di gioco e che, quindi, non ci sarebbe stata alcuna invasione di campo, anche perché avrebbero dovuto superare 2 cancelli di ferro chiusi con i lucchetti e, tra l'altro, il direttore di gara non sarebbe stato scortato dai dirigenti della squadra ospite.

Per quanto attiene la squalifica inflitta fino al 15 novembre 2024, la reclamante pone in evidenza che il calciatore in argomento ha avuto solo un diverbio verbale con l'arbitro e non un comportamento minaccioso, né un contatto fisico contro lo stesso.

L'arbitro, nel proprio referto, scrive che prima dell'inizio della gara chiedeva ai dirigenti locali di mettere in sicurezza l'impianto, poiché vi erano alcune aree scoperte, e che durante la gara sostenitori locali gli rivolgevano gesti particolarmente volgari.

Al termine dell'incontro, 15/20 sostenitori facevano irruzione all'interno dell'impianto sportivo, tentando di raggiungerlo e, nell'occasione, i dirigenti ospiti lo accompagnavano fino agli spogliatoi, dove rimaneva chiuso per circa 10 minuti, chiedendo ai dirigenti locali, nel contempo, di chiamare la forza pubblica, senza avere però adeguata risposta.

Questa Corte Sportiva d' Appello Territoriale, dopo aver analizzato nel dettaglio sia il reclamo della società che il referto arbitrale, ritiene che non esistano margini di accoglimento per la riduzione della ammenda, tenuto conto del comportamento dei sostenitori durante l'incontro e per la tentata invasione di campo, a fine gara, che costringeva il direttore di gara a rimanere chiuso negli spogliatoi per circa 10 minuti.

Si può, invece, ragionevolmente rivisitare la sanzione inflitta al calciatore Di Giacinto Valerio, e rapportarla entro limiti di minore gravità, tenuto conto degli abituali parametri per casi analoghi.

Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Giacinto Valerio a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATTONE NICOLA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.97 LND DEL 17/10/2024

(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – VIS SUBIACO del 12/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis Subiaco;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 8 novembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato